

Copie

10 21834



CONSORZIO PER LE  
**AUTOSTRAD E SICILIANE**

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

433/14

DECRETO DIRIGENZIALE N. 298 /DA del 05 GIU 2023

**Oggetto:** Contenzioso **Mazzitello Giuseppe** c/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione Sentenza N. 906/22 del Tribunale di Messina.

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

**Premesso che** nel giudizio dinnanzi al Tribunale di Messina, RG 6734/2014, tra le parti Mazzitello Giuseppe Cod.fisc. MZZGPP78H13C352D c/CAS, è stata emessa la Sentenza n. 906/22, che si allega, con la quale questo Consorzio, è stato condannato al pagamento della somma di € 2303,75 oltre interessi e rivalutazione nonché al rimborso spese legali e del CTU per una spesa complessiva di € 4021,51;

**Che** ai fini del rimborso delle spese del CTU non avendo, il Sig. Mazzitello, documentato alcun pagamento in favore del Consulente non si rimborsa in questa sede alcun importo in favore dello stesso e si rinvia all'eventuale richiesta da parte del professionista;

**Che** con PEC del 24/05/23 il legale del Sig. Mazzitello, avv. Cinzia Murabito, ha trasmesso il codice IBAN del proprio cliente ;

**Visto** l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

**Visto** il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

**Visto** il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

**Visto** il Regolamento di Contabilità :

**Ritenuto** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

**DECRETA**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 4021,51 sul capitolo n. 131 del redigendo bilancio 2023/2025 , denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza n. 906/22 del Tribunale di Messina, che si allega, il pagamento in favore del Sig. Mazzitello Giuseppe nato a Catanzaro il 13/6/1978 cod. fisc. MZZGPP78H13C352D della somma di € 4021,51 tramite bonifico sul c/c IBAN IT34S 36081 05138 946584 446591 allo stesso intestato ;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Responsabile dell'uff. Contenzioso*

*Dott. Giuseppe Mangraviti*

*Il Dirigente Amministrativo*



*Il Dirigente Generale f.f.*

*Ing. Dario Costantino*

**PEC**

Tipo E-mail                    PEC  
 Da                                - - < avv.cinziamurabito@pec.it >  
 A                                < autostradesiciliane@posta-cas.it >  
 Oggetto                        Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994

Martedì 02-05-2023 17:22:45

Attenzione trattasi di notificazione eseguita a mezzo P.E.C., ai sensi dell'art. 3 bis, Legge n. 53/1994.

Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.

A puro titolo di cortesia, si avverte che la lettura degli allegati firmati digitalmente, identificabili dalla presenza dell'estensione .p7m, richiede al destinatario l'utilizzo di un software specifico solitamente fornito dalle società che offrono servizi di firma digitale.

In alternativa è possibile verificare l'identità del mittente, la validità legale del certificato di firma utilizzato e visualizzare il contenuto del documento firmato digitalmente, utilizzando servizi gratuiti messi a disposizione da alcune Certification Authority, come ad esempio:

- Verificatore On Line Actalis <https://vol.actalis.it/volCertif/home.html>
- Verificatore On Line Infocert <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php>
- Verificatore On Line PosteCert <https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0>
- Verificatore On Line Notariato <http://vol.ca.notariato.it/verify>


**Allegati:**

Relata\_di\_notifica\_a\_mezzo\_posta\_elettronica\_certificata.pdf

Relata\_di\_notifica\_a\_mezzo\_posta\_elettronica\_certificata.pdf.p7m Sentenza\_n\_906-2022.pdf

**Dati Tecnici:**

message.eml sostitutiva.xml testo\_email.html Daticert.xml



Consorzio per le  
**AUTOSTRADE SICILIANE**  
 Prot. 13365  
 del 03-05-2023 Sez. A



*Cont. 41-5mista*

*D*

**RELATA DI NOTIFICA A MEZZO  
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

[ex art. 3 bis, Legge 21 Gennaio 1994, n. 53]

Io sottoscritto Avv. Cinzia Murabito (cod. fisc.: MRB CNZ 76S55 F158I), iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Messina, ai sensi della Legge n. 53/1994 e ss.mm.ii., nella qualità di difensore del Sig. Mazzitello Giuseppe (cod. fisc.: MZZ GPP 78H13 C352D), per il quale si procede alla presente notifica in virtù di procura alle liti rilasciata nell'ambito del giudizio di cui *infra*,

**NOTIFICO**

a **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Messina, Contrada Scoppo (Part. IVA: 01 962 420 830), all'indirizzo di posta elettronica certificata *autostradesiciliane@postac.as.it*, estratto in data corrispondente a quella di notifica dall'Indice Nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), l'allegata:

- Sentenza n. 906/2022, emessa dal Tribunale Ordinario di Messina, in persona del G.I. Dott.ssa Milena Aucelluzzo, in data 17/5/2022, pubblicata il 21/5/2022 e spedita in forma esecutiva in data 18/1/2023.

**DICHIARO**

che la presente notifica viene effettuata in relazione al giudizio proposto innanzi al Tribunale Ordinario di Messina dal Sig. Mazzitello Giuseppe contro il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ed ivi iscritto al n. 6734/2014 R.G.;

**ATTESTO**

che, ai sensi di legge, la copia informatica della Sentenza n. 906/2022, emessa dal Tribunale Ordinario di Messina, in persona del G.I. Dott.ssa Milena Aucelluzzo, in data 17/5/2022, pubblicata il 21/5/2022 e spedita in forma esecutiva in data 18/1/2023, estratta dal fascicolo informatico n. 6734/2014 R.G. del Tribunale Ordinario di Messina, è conforme al corrispondente atto contenuto nel suddetto fascicolo informatico.  
Messina, li 2 maggio 2023

(Avv. Cinzia Murabito)



sull'Autostrada A20, in direzione PA-ME, il 17 giugno 2013, alle ore 7:45 circa, allorquando esso attore, alla guida del proprio motociclo BMW - targato DV21572, di sua proprietà - immettendosi nello svincolo di Gazzi nel Comune di Messina, a causa della presenza di una buca sulla carreggiata in prossimità di una curva, provocata da un cedimento del manto stradale, non visibile né prevedibile, aveva perso il controllo del mezzo ed era caduto rovinosamente a terra, riportando lesioni personali.

Il Mazzitello affermava la responsabilità del Consorzio per le Autostrade Siciliane convenuto per la caduta occorsagli, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 19.500,00, a titolo di invalidità permanente, € 3.120,00 a titolo di inabilità temporanea, € 802,00 per le spese sostenute a causa dell'occorso ed € 2.577,83 a titolo di danni al mezzo, con vittoria delle spese e onorari di causa.

Si costituiva in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane, contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Riteneva che la condotta di guida tenuta dal Mazzitello integrasse gli estremi di cui all'art. 1227 c.c. in tema di compartecipazione colposa del creditore alla causazione del danno.

Instaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita con l'audizione dei testi ammessi e con l'espletamento di CTU medico-legale; all'udienza del 13.06.2018 la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 1.04.2020.

Viste le prime misure dettate dal Governo per contenere l'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid-19 (d.l. n. 18/20), la causa veniva rinviata all'udienza del 7.10.2020 e poi subiva ulteriori rinvii in considerazione del carico di ruolo e dell'esigenza di definire prioritariamente le cause più anziane della presente.

Infine, l'udienza del 12.1.2022 veniva sostituita dal deposito di note - ai sensi dell'art. 221, c. 4, D.L. n. 34/20 - e, sulle conclusioni precisate in dette note, la causa veniva trattenuta in decisione, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

**RITENUTO IN DIRITTO**







L'attore ha pure prodotto in giudizio le foto dei luoghi, da cui si evince l'esistenza di una disconnessione del manto stradale nel tratto da egli percorso, per la evidente presenza di stratificazioni di asfalto, tali da creare molteplici buche e avvallamenti.

Ebbene, l'esito dell'istruttoria orale e documentale consente di affermare la sussistenza del nesso di causalità tra le condizioni della strada e l'incidente occorso all'attore. Occorre peraltro evidenziare come le autostrade siano destinate alla percorrenza di veicoli ad alta velocità, con conseguente maggiore rischio per gli utenti in caso di insidie o anomalie del manto stradale, ragion per cui a carico del gestore vi è un obbligo di controllo particolarmente pregnante e rigoroso.

Nè il CAS ha provato la ricorrenza del caso fortuito, ovvero che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicito la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (C. Cass., n. 16295/2019).

Al riguardo comunque si evidenzia che proprio le condizioni della strada, riprodotta nelle non contestate foto in atti, permettono di escludere che l'alterazione si fosse prodotta in un tempo incompatibile con la predisposizione dei dovuti interventi manutentivi.

Le considerazioni esposte permettono, quindi, di accogliere la domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, dunque, di condannare il Consorzio convenuto al risarcimento dei danni subiti dal Mazzitello.

Ciò posto, occorre comunque verificare se la condotta dell'attore possa avere rivestito carattere di concausa nella determinazione dei danni, al fine di stabilire se un comportamento diverso, più attento ovvero più prudente, avrebbe potuto escludere, o quantomeno ridurre, i danni lamentati (cfr. C. Cass., n. 28811/2008; n. 11227/2008; n. 20619/2014).

Difatti, come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 17443/2019, *la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere*





Ciò non è avvenuto nel caso di specie; quindi, va riconosciuto un contributo causale della condotta dell'attore nel senso dianzi chiarito, da individuarsi nella misura del 50%. Dunque, il Consorzio Autostrade Siciliane va condannato al risarcimento dei danni subiti dall'attore nella misura del 50%.

In ordine al *quantum debeatur*, in seguito al sinistro in esame Mazzitello, come attestato dalla documentazione medica in atti e come indicato dal CTU, dott. Famà Francesco, ha riportato le seguenti lesioni: "trauma contusivo spalla sinistra e trauma contusivo emitorace sinistro; Tendinosi della cuffia dei rotatori della spalla sinistra con conflitto sub-acromiale", lesioni ritenute dal CTU compatibili con la dinamica del sinistro, e comportanti una compromissione della integrità psicofisica nella misura del 1%.

Il Consulente ha altresì riconosciuto all'attore un periodo di inabilità temporanea pari a complessivi giorni 45 (quarantacinque) di cui 5 (cinque) al 75%, 15 (quindici) al 50% e 25 (venticinque) al 25%.

Le conclusioni del CTU vanno condivise in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame degli atti di causa, ben motivate e non seriamente contestate.

Il danno subito dall'attore deve essere liquidato, con un'attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive degli infortunati, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito dalla Suprema Corte (cfr. C. Cass., SS.UU., nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).

La Suprema Corte ha chiarito che "...il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... E' compito del giudice, quindi, accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione... Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale... Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni



*sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.”*

Il danno biologico/dinamico-relazionale (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica) patito dall'attore, va risarcito in via equitativa, ex art. 1226 c.c., utilizzando per la determinazione dello stesso nel caso di specie, come da orientamento di questo Tribunale, le tabelle del Tribunale di Milano 2021.

Conseguentemente, alla luce del barème di invalidità permanente accertata dal CTU e dell'età dell'attore al momento del sinistro, gli va riconosciuta complessivamente la somma di € 2.727,50 all'attualità, di cui € 995,00 a titolo di danno biologico (1% per un soggetto di 35 anni all'epoca del fatto) ed € 1.732,50 a titolo di inabilità temporanea parziale, di cui € 371,25 per 5 giorni al 75% (parametrati computando € 99,00 per ciascun giorno di inabilità assoluta); € 742,50 per 15 giorni al 50%; € 618,75 per 25 giorni al 25%.

Non si opera alcuna ulteriore personalizzazione dovendo ritenersi le sofferenze patite dall'attore già normalmente incluse nella liquidazione effettuata, considerata l'inesistenza di allegazioni concernenti sofferenze peculiari e/o rinunce sopportate in via esclusiva o in misura maggiore dall'attore (cfr. C. Cass., n. 901/2018: *“la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale [...] deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore [...], quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. lucro cessante, quale proiezione esterna del patrimonio del soggetto); ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro vulnus arrecato ad un valore od interesse*





allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, c. 2, c.c..

Quindi, non avendo fornito la parte attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e Cass. Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del sinistro (17.06.2013), rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.

Dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza sull'importo liquidato sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfacimento del credito.

Il CAS va quindi condannato al pagamento in favore di Mazzitello Giuseppe della somma di € 2.303,75 all'attualità, oltre interessi come sopra specificato.

L'accoglimento della domanda ex art. 2051 c.c. consente di non esaminare la domanda ex art. 2043 c.c., formulata in via subordinata.

L'esito della controversia permette di compensare per il 50% le spese di giudizio, quindi il convenuto va condannato alla rifusione del residuo 50% nei confronti di Mazzitello Giuseppe.

Le spese sono liquidate applicando il D.L. n. 1/2012 ed il D.M. n. 55/2014, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 5.200,00, parametri prossimi ai medi), nel seguente modo: € 400,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria, € 800,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 2.400,00, oltre € 264,00 a titolo di contributo unificato e bollo, importi su cui applicare la compensazione.

Le spese di CTU sono poste definitivamente per metà a carico dell'attore e per metà a carico del CAS.

**P. Q. M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 6734/2014, promosso da Mazzitello Giuseppe (attore) nei confronti del Consorzio Autostrade Siciliane, in persona del





++

## TRIBUNALE DI MESSINA

R.G.N. 6734\2014

SENTENZA N. 906\2022

### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti. Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva su richiesta dell'AVV. CINZIA MURABITO nell'interesse di MAZZITELLO GIUSEPPE .

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dr.ssa Caterina Cicala

(Firmato digitalmente)

Copia esecutiva informatica, che si rilascia, esente da diritti di copia, ai sensi dell'art. 23, comma 9 bis, del D.L. n. 137 del 28.10.2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176. Circolare del 04.02.2021 Ministero della Giustizia, Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile - prot. 1124 del 5.02.2021 Corte Appello Messina.

Ai sensi dell'art. 476 c.p.c. permane il divieto di spedire più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.

Firmato Da: CICALA CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5a517bd4c2a64662e05c5ee64c7be93a5

